

**ISTITUTO COMPRENSIVO E.MATTEI -  
MATELICA  
PROTOCOLLO ESAME FINALE  
Scuola Secondaria di 1° Grado  
a.s. 2022/2023**

**Normativa di riferimento  
Modalità di svolgimento dell'esame  
Griglie di valutazione**

## INDICE

INTRODUZIONE

**Normativa di riferimento ..... 2**

CAPITOLO 1

**Criteri per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame ..... 4**

Regole generali di applicazione degli arrotondamenti.....5

CAPITOLO 2

**Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale ..... 6**

Attribuzione della lode ..... 7

Comunicazione dell'esito dell'Esame ..... 8

CAPITOLO 3

**Svolgimento delle prove scritte..... 9**

CAPITOLO 4

**Svolgimento del Colloquio .....11**

CAPITOLO 5

**Alunni con bisogni educativi speciali, ricoverati in ospedale e privatisti  
.....12**

**Allegati:**

**Griglie di valutazione prove scritte (italiano, matematica, lingue)**

**Griglia di valutazione colloquio orale**

# **INTRODUZIONE**

## **Normativa di riferimento**

Lo svolgimento dell'Esame Conclusivo del Primo Ciclo (esame di terza media) è regolato da una dettagliata legislazione di cui sono qui elencati i principali documenti normativi:

DECRETO MINISTERIALE 26 agosto 1981. *Criteria orientativi per gli esami di licenza media.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 297 del 16 aprile 1994. *Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.*

D. P. R. N. 323 del 23 luglio 1998. *Regolamento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (in GU 9 settembre 1998, n. 210).*

DECRETO MINISTERIALE N. 275 del 8 marzo 1999. *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 196 del 30 giugno 2003. *Codice in materia di protezione dei dati personali.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 59 del 19 febbraio 2004. *Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge n. 53 del 28 marzo 2003.*

NOTA MINISTERIALE prot. n. 4099 del 5 ottobre 2004. *Iniziative relative alla Dislessia.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 46 del 7 maggio 2009. *Valutazione del comportamento ai fini dell'esame di Stato.*

D.P.R. N. 122, 22 giugno 2009. *Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli artt. 2 e 3 del decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169. (Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009, n. 191).*

LEGGE N. 170 del 8 ottobre 2010. *Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 20 del 4 marzo 2011. *Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di I e II grado.*

DECRETO LEGISLATIVO N. 5669 del 12 luglio 2011. *Disposizioni attuative della legge 170/2010. Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 48 del 31 maggio 2012. *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Istruzioni a carattere permanente.*

DIRETTIVA MINISTERIALE del 27 dicembre 2012. *Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.*

CIRCOLARE MINISTERIALE N. 8 Prot. 561 del 6 marzo 2013. *Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica". Indicazioni operative.*

NOTA MINISTERIALE prot. 1551 del 27 giugno 2013. *Piano Annuale per l'Inclusività – Direttiva 27 dicembre 2012 e C.M. n. 8/2013.*

NOTA MINISTERIALE prot.2563 del 22 novembre 2013. *Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A.s. 2013-2014.*

*Chiarimenti.*

NOTA MINISTERIALE prot. n.3031 del 9 maggio 2014. *Trasmissione della prova nazionale alle scuole sedi di esame - Individuazione uffici e responsabili della ricezione, custodia e consegna dei pacchi.*

REGOLAMENTO CE, Parlamento Europeo 27/04/2016 n° 679. *GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati 2019*

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 101. *Decreto di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento generale sulla protezione*

*dei dati (GDPR)*

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62. *Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*

DECRETO MINISTERIALE N. 741 del 3/10/2017 *Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione*

DECRETO MINISTERIALE N. 742 del 3/10/2017 *Finalità della certificazione delle competenze)*

CIRCOLARE MINISTERIALE prot. N. 1865 del 10 Ottobre 2017. *Indicazioni in merito a valutazione, certificazione delle competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione*

CIRCOLARE MINISTERIALE NR. 64 DEL 14 MARZO 2022 *Esami del Primo Ciclo a.a. 2021 – 2022*

CIRCOLARE MINISTERIALE NR. 4155 del 7/02/2023 *Esame di Stato 2023 conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nota informativa.*

# CAPITOLO 1

## **Criteria per la formulazione del giudizio di ammissione all'Esame**

*Il giudizio di idoneità ed ammissione all'esame di terza media viene descritto dal comma 4 dell'art 11 del D.Lgs. n.59/2004, modificato dal comma 4 dell'art.1 del D.L. n.147 del 2007 che così recita: "il terzo anno della scuolasecondaria di primo grado si conclude con un esame di Stato, al quale sono ammessi gli alunni giudicati idonei a norma del comma 4-bis". Quest'ultimo stabilisce che "il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, delibera se ammettere o non ammettere all'esame di Stato gli alunni frequentanti il terzo anno della scuola secondaria*

*Idi primo grado, formulando un giudizio di idoneità o, in caso negativo, un giudizio di non ammissione all'esame 8medesimo".*

*Il comma 2 dell'art.3 del D.P.R. n.122/2009 riprende tale contenuto: "il giudizio di idoneità di cui all'articolo 11, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella scuola secondaria di primo grado".*

*L'Ordinanza Ministeriale n. 52 del 3 marzo 2021, riprendendo gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017, integra la precedente normativa introducendo alcune importanti novità sull'Ammissione all'Esame di Stato:*

*"In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:*

*a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;*

*b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;*

*c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.*

*In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'Esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, **un voto di ammissione espresso in decimi.***

*Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la **non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.***

*Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione **anche inferiore a 6/10.***

=====

La valutazione dell'ammissione dell'alunno è il **risultato di un processo valutativo**, onnicomprensivo delle valutazioni operate durante tutto il triennio, in specie nell'ultimo anno: non può essere in alcun modo ridotto alla mera misurazione di una media matematica finale.

Partendo perciò dal quadro legislativo attualmente in vigore, il Consiglio di Classe formula il voto di 2 ammissione all'Esame eseguendo una **media ponderata** a partire dai risultati di fine anno dei tre anni di scuola secondaria di primo grado. Tale media ponderata comprende:

1. La media dei voti del primo anno 10%

2. La media dei voti del secondo anno 10%

3. La media dei voti del terzo anno 80%

Per **media** si intende la media reale dei voti finali, assumendo (per ogni disciplina) il voto di presentazione allo scrutinio finale **prima del voto di consiglio**, quindi comprensivo di eventuali discipline proposte con esito insufficiente ed escludendo:

- **il voto di comportamento**
- **il giudizio di Religione/Attività Alternativa**

### **Regole generali di applicazione degli arrotondamenti**

*“Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.” (Dlgs 62/2017, articolo 6, comma 5)*

Segue l'esempio di tabella per il calcolo del voto di ammissione all'esame.

### **CALCOLO DEL VOTO DI AMMISSIONE ALL'ESAME - CLASSI TERZE 2022-23**

<b>Nome alunno</b>	<b>Media 1^ anno: 10% senza voto di comportamento</b>	<b>Media 2^ anno: 10% senza voto di comportamento</b>	<b>Media 3^ anno: 80% senza voto di comportamento</b>	<b>Media</b>	<b>Voto di ammissione</b>
<b>Mario Rossi</b>	<b>6,5 (0,65)</b>	<b>7 (0,7)</b>	<b>6,4 (5,12)</b>	<b>6,47</b>	<b>6</b>
<b>Luca Verdi</b>	<b>7,2 (0,72)</b>	<b>6,9 (0,69)</b>	<b>7,1 (5,68)</b>	<b>7,09</b>	<b>7</b>

**\*Arrotondamento per difetto con media uguale o inferiore a 0,49**

**\*Arrotondamento per eccesso con media uguale o superiore a 0,50**

## **CAPITOLO 2**

### **Modalità di svolgimento dell'esame e voto finale**

*(cfr. D.L n. 62/2017, D.M n. 741/2017 e O. M. n. 64/2022)*

L'Art. 2. (comma 4 e segg.) dell'Ordinanza Ministeriale n. 43/2022 indica i dettagli sull' espletamento dell'Esame di Stato:

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

- a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017;
- b) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 741/2017;
- c) prova scritta di lingue straniere inglese e seconda lingua comunitaria, come disciplinata dall'articolo 9 del DM 741/2017;
- d) colloquio, come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017.

=====

> *Nel corso del colloquio è accertato anche il livello di padronanza delle competenze relative alla lingua inglese e alla seconda lingua comunitaria, nonché delle competenze relative all'insegnamento dell'educazione civica.*

> *Per i percorsi a indirizzo musicale, nell'ambito del colloquio è previsto anche lo svolgimento di una prova pratica di strumento.*

> *Per i candidati con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, l'esame di Stato di cui ai commi 4, 5 e 6 si svolge con le modalità previste dall'articolo 14 del DM 741/2017.*

> *Per i candidati con altri bisogni educativi speciali, formalmente individuati dal consiglio di classe, che non rientrano nelle tutele della legge 8 ottobre 2010, n. 170 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti dal Piano didattico personalizzato.*

> *Per gli alunni in ospedale o in istruzione domiciliare, si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'articolo 15 del DM 741/2017.*

=====

L'Articolo 3 OM 43/2022 comma 2 e seguenti specifica come esprimere la valutazione finale:

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, secondo quanto disposto dall'articolo 13 del DM 741/2017.

**L'esame di Stato si intende superato se il candidato consegue una valutazione finale di almeno sei decimi.**

La valutazione finale è composta da:

- 1) giudizio di ammissione
- 2) valutazione delle Prove di Esame

La media viene approssimata **in eccesso** all'unità superiore per frazioni pari o superiore a 0.50, mentre viene approssimata **in difetto** all'unità inferiore in tutti gli altri casi. Esempio:

- 6,45 è arrotondato a 6
- 6,50 è arrotondato a 7

#### **Attribuzione della lode**

Ai candidati che conseguono il punteggio di dieci decimi, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio, può essere assegnata la **lode** da parte della commissione esaminatrice.

I criteri di attribuzione della lode sono i seguenti<sup>1</sup>:

- Voto ammissione 10/10
- Esame di licenza: voto in 10/10
- Decisione discrezionale della Commissione
- Unanimità della Commissione

<sup>1</sup> Riferimento normativo: Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009 n. 122, art. 3 comma 8.

### **Comunicazione dell'esito dell'Esame**

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio tramite affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede della sottocommissione, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato e nei tabelloni affissi all'albo d'istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

## **CAPITOLO 3**

### **Svolgimento delle prove scritte**

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è costituito da:

a) prova scritta relativa alle **competenze di italiano** o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, come disciplinata dall'articolo 7 del DM 741/2017.

La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente e organica esposizione del pensiero da parte delle alunne e degli alunni.

La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:

- a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l'argomento, lo scopo e il destinatario indicati nella traccia;
- b) testo argomentativo, che consenta l'esposizione di riflessioni personali, per il quale devono essere fornite indicazioni di svolgimento;
- c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di riformulazione.

La prova può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie di cui al comma 2. 4. Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tre tracce sorteggiate.

b) prova scritta relativa alle **competenze logico-matematiche**, come disciplinata dall'articolo 8 del DM 1/2017;

La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dalle alunne e dagli alunni nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.

La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:

- a) problemi articolati su una o più richieste;
- b) quesiti a risposta aperta.

Nella predisposizione delle tracce la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi, organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.

Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

c) La prova scritta di lingue straniere è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l'inglese e per la seconda lingua comunitaria e accerta le competenze di comprensione e produzione scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio d'Europa (A2 per inglese, A1 per la secondolingua comunitaria).

La commissione predispone almeno tre tracce, scegliendo tra le seguenti tipologie che possono essere anche tra loro combinate all'interno della stessa traccia:

- a) questionario di comprensione di un testo;

- b) completamento, riscrittura o trasformazione di un testo;
- c) elaborazione di un dialogo;
- d) lettera o email personale;
- e) sintesi di un testo.

Nel giorno di effettuazione della prova la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai candidati.

## **CAPITOLO 4**

### **Svolgimento del colloquio**

Il colloquio si svolgerà come disciplinato dall'articolo 10 del DM 741/2017 ed è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curriculum della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio; **tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.**

La prova orale si svolgerà in un'aula della scuola (se possibile dotata di LIM/schermo interattivo) con la presenza dell'intera sottocommissione.

Il coordinamento degli interventi è affidato al coordinatore di classe che nei confronti del singolo allievo garantisce il rispetto dei tempi e un avvicendamento equilibrato di tutte le materie.

Ogni singolo insegnante ha il dovere di seguire lo svolgimento dell'orale, in ogni singola fase, anche qualora il candidato stia trattando materie diverse dalla propria disciplina di insegnamento: questo in virtù del fatto che il voto finale dell'orale viene deliberato dall'intera commissione di esame.

Il colloquio avrà una durata di circa 35-40 minuti massimo, così suddivisi:

**-> presentazione di un "prodotto" da parte della/del candidata/o [3-5 minuti massimo]**

Nell'idea "prodotto" è intesa la volontà, oltre al superamento delle inevitabili 'barriere emotive' connesse all'approccio di una prova davanti ad una commissione, di mettere in condizione la/il candidata/o di diventare 'protagonista' del colloquio dimostrando di saper scegliere un ambito dell'espressione umana, raccontandolo e motivandolo alla commissione.

Tecnicamente per "prodotto" si intende la presentazione (a titolo esemplificativo):

- recitare una poesia (anche in lingua)
- una canzone cantata o suonata
- un giornalino
- un podcast o una videorecensione [realizzata dalla/dal candidata/o]
- un manufatto di tecnologia o di arte
- un esercizio fisico (sportivo/di danza/ecc.) eseguito nei limiti del possibile connessi al luogo
- ecc.

è bene che i docenti del CdC e il coordinatore sappiano guidare i ragazzi alla preparazione dello stesso e che siano a conoscenza previa della scelta della/del candidata/o anche ai fini 'logistici'.

N.B.: la presentazione del "prodotto" alla commissione sarà poi l'occasione per iniziare il colloquio pluridisciplinare durante il quale saranno valutate\* le capacità di argomentazione e di collegamento organico e significativo tra le varie discipline di studio, le capacità di argomentazione, risoluzione dei problemi, pensiero critico e riflessivo in TUTTE le materie (dando priorità a quelle NON oggetto di prova scritta).

Lo scrutinio sarà successivo al colloquio e verrà prevista una tempistica di 40/45 minuti massimo, comprensiva di compilazione verbali e documentazione.

*\* in allegato cfr. griglia di valutazione del colloquio*

## **CAPITOLO 5**

### **Alunni con bisogni educativi speciali, ricoverati in ospedale e privatisti**

Lo svolgimento dell'esame per gli alunni con bisogni educativi speciali e ricoverati in ospedale è normato dal DM 741/2017 Art.14 - Art. 15

1. Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.
2. Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
3. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.
4. Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
5. Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell'esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato predisposto dal consiglio di classe.
6. Per l'effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA tempi più lunghi di quelli ordinari. Può, altresì, consentire l'utilizzazione di strumenti compensativi, quali apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
7. Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione, adotta criteri valutativi che tengano particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
8. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto la dispensa dalla prova scritta di lingue straniere, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale prova.
9. Per il candidato la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento abbia previsto l'esonero dall'insegnamento delle lingue straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma.
10. Nel diploma finale rilasciato al termine dell' esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

#### Articolo 15 (Candidati in ospedale e in istruzione domiciliare)

1. L'alunna o l'alunno, ricoverati presso ospedali o luoghi di cura nel periodo di svolgimento dell'esame di Stato, possono sostenere in ospedale tutte le prove o alcune di esse.
2. L'ammissione all'esame di Stato di cui al precedente comma viene disposta ai sensi dall'articolo 22, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Gli alunni che hanno frequentato corsi di istruzione funzionanti in ospedale o luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti e senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell' esame di Stato,

sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, che hanno seguito i candidati, integrata con i docenti delle discipline mancanti, scelti e individuati in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale e la scuola di provenienza.

4. Qualora il periodo di ricovero presso ospedali o luoghi di cura coincida con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, tale prova, ove ricorrano le condizioni, viene svolta nella struttura in cui l'alunna o l'alunno è ricoverato.

5. Gli alunni ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza.

6. Le modalità di effettuazione dell'esame di Stato, di cui al precedente comma 5, si applicano anche ai casi di istruzione domiciliare per le alunne e gli alunni impossibilitati a recarsi a scuola. In casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione allo scopo individuati. Tali modalità possono essere utilizzate anche per lo svolgimento della prova nazionale di cui all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.

#### Articolo 4 OM 43/2022 (Esame di Stato per i candidati privatisti)

1. I candidati privatisti sono ammessi all'esame di Stato, ai sensi dell'articolo 3 del DM 741/2017, per quanto compatibile, e sostengono l'esame di Stato con le modalità previste dall'articolo 2, commi 4, 5 e 6 della presente ordinanza. 2. La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale che viene determinata dalla media dei voti attribuiti alle prove scritte ed al colloquio. Per frazioni pari o superiori a 0,5, il voto finale è arrotondato all'unità superiore. 3. L'esame di Stato si intende superato se il candidato privatista consegue una valutazione finale di almeno sei decimi

*Visto e adottato dal **Collegio Docenti** in data: 16 MAGGIO 2023*